

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

44/2021

A cura di d. Bruno Bordignon

1401/21 Obbligo vaccinale per prof, Ata e presidi ma non per assistenti e lavoratori esterni

Una circolare del ministero dell'Istruzione chiarisce l'ambito di applicazione delle nuove regole in vigore nella scuola a partire dal 15 dicembre

di Eugenio Bruno 8 dicembre 2021

Dal ministero dell'Istruzione arriva una parola di chiarezza in vista del 15 dicembre. A partire da quella data, infatti, anche il personale scolastico - allo stesso modo di quello sanitario - sarà soggetto all'obbligo vaccinale. In una nota di viale Trastevere viene specificato che tale novità varrà solo per insegnanti, collaboratori scolastici e dirigenti. Mentre per gli assistenti agli studenti disabili e i lavoratori esterni (ad esempio delle mense scolastiche) continuerà a essere sufficiente la certificazione verde.

Il personale soggetto all'obbligo

È la stessa circolare a spiegare che dal prossimo 15 dicembre, la vaccinazione costituisce «requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale Ata delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione (dunque anche nelle paritarie, ndr) e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi sopra richiamati». Dunque anche asili e istruzione e formazione regionale. Tale obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato.

I soggetti esclusi

Contemporaneamente il documento spiega che può invece ritenersi escluso il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale. Il personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione/ente è soggetto al rispetto degli adempimenti previsti presso questi ultimi. Alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all'obbligo vaccinale.

I lavoratori esterni

A proposito di diversi quesiti arrivati al ministero la nota di viale Trastevere aggiunge poi che l'obbligo vaccinale, stando al tenore letterale dell'articolo 2 del Dl 172/2021 (che ha introdotto l'obbligo di vaccino per il personale scolastico), non vale per altri soggetti che prestano la propria attività lavorativa a scuola. Ad esempio, al personale esterno che opera a supporto dell'inclusione scolastica, a quello a qualunque titolo impiegato in attività di ampliamento dell'offerta formativa, agli addetti alle mense, alle pulizie, eccetera. Mentre per il personale che si obbliga di pre e post scuola l'obbligo esiste.

Controlli e verifiche

Dal 15 dicembre tutti i lavoratori della scuola dovranno quindi essere vaccinati o esclusi in base a una certificazione medica. Ma questi ultimi dovranno essere destinati ad altra mansione senza taglio dello stipendio. Gli altri invece avranno cinque giorni per mettersi in regola, dimostrando di aver effettuato la vaccinazione o quanto meno che l'hanno prenotata e la svolgeranno nei 20 giorni successivi. Su docenti e Ata i controlli spettano al dirigente scolastico e agli addetti da lui delegati; sui dirigenti toccano invece all'Ufficio scolastico regionale (Usr).

[Obbligo vaccinale per prof, Ata e presidi ma non per assistenti e lavoratori esterni - Il Sole 24 ORE](#)